Via Santa Maria 6 C.P. 48 091 935 21 50 telefono fax

091 935 21 51 info@bedano.ch

Funzionario incaricato

Curzio Sasselli

Telefono e-mail

e-mail

091 935 21 50 curzio.sasselli@bedano.ch COMUNE DI BEDANO

Bedano, 30 aprile 2013 CC MM 08 2014 - Statuto Stella Maris (modifica)

Messaggio Municipale no. 08/2014 concernente il nuovo statuto del Consorzio casa per anziani del Medio Vedeggio "Stella Maris"

Gentile signora Presidente, Egregi signori Consiglieri,

il 17 dicembre 2012 (MM 20/2012) il Consiglio comunale di Bedano ha approvato lo statuto del Consorzio casa per anziani del Medio Vedeggio. A seguire, il 10 giugno 2013 (MM 08/2013), ha adeguato alcuni articolari a quanto risolto dal Consiglio consortile.

Nella fase d'approvazione dello statuto, purtroppo, ogni Legislativo comunale consorziato ha ritenuto di adottare delle varianti, in particolare per quanto riguardava:

Art. 13 Diritto di voto

Gravesano e Manno non riconoscevano di considerare solo due terzi della popolazione di Alto Malcantone nella ripartizione dei diritti di voto.

Art. 16 Sedute ordinarie e straordinarie

Gravesano non concordava con l'indicazione del consiglio consortile di poter essere convocato da due municipi anziché" da un quinto dei municipi".

Art. 17 Composizione

Gravesano chiedeva che in delegazione un Comune non potesse avere più di un membro.

Art. 21 **Funzionamento**

Gravesano non concordava con l'indicazione che la delegazione potesse essere convocata da due membri, anziché "da un terzo dei membri"-

- art. 28 Quote di partecipazione dei comuni alle spese di gestione
- art. 29 Quote di partecipazione dei comuni agli investimenti
- Alto Malcantone, Bedano, Gravesano e Torricella-Taverne mantenevano il principio di ripartizione secondo lo statuto in vigore;
- * Cadempino, Lamone e Manno chiedevano la sostituzione del criterio dell'indice di forza finanziaria con quello della quota di partecipazione determinata secondo l'articolo 12 della legge sulla perequazione finanziaria;
- tutti i Comuni, salvo Gravesano e Manno, accettavano inoltre di considerare la popolazione di Alto Malcantone solo nella misura di 2/3, in considerazione del fatto che quest'ultimo ha



sottoscritto una convenzione con la Fondazione Giovanni e Giuseppina Rossi per il finanziamento della nuova casa per anziani di Caslano e per i futuri investimenti della casa per anziani Malcantonese di Castelrotto.

Con istanza 26 settembre 2013 la Delegazione consortile postulava quindi alla Sezione degli enti locali la ratifica del nuovo statuto a seguito dell'entrata in vigore della nLCCom, sottoponendo le diverse decisioni adottate dai Legislativi comunali.

L'autorità cantonale, con decisione 11 novembre 2013, respingeva l'istanza suesposta con una serie di motivazioni, in particolare perché le versioni votate divergevano in modo sostanziale su alcuni aspetti ritenuti basilari, invitando quindi la delegazione consortile a ripetere la procedura di approvazione dello statuto giusta l'articolo 47 cpv. 4 nLCCom.

Fra le divergenze più sensibili, figuravano quelle relative agli artt. 28 e 29, che disciplinano le quote di partecipazione dei Comuni in relazione alle spese di gestione e d'investimento.

La Delegazione consortile ha dovuto quindi elaborare una nuova proposta di Statuto, dopo laboriose trattative con i rappresentanti dei Municipi consorziati al fine di ricercare una soluzione di compromesso nell'intento di poter soddisfare in maniera equilibrata le diverse esigenze dei Comuni, organizzando incontri e formulando proposte che potessero finalmente portare ad un messaggio concordato, che andasse nella direzione voluta dalla proposta formulata dalla Sezione degli enti locali.

Le norme statutarie modificate, che possono essere consultate nell'allegato, non pongono particolari problemi per quanto attiene ai principi e sui quali non si ritiene che siano necessari ulteriori commenti.

Questo Municipio desidera porre in evidenza gli artt. 28 e 29 del nuovo Statuto, due articoli che hanno ingenerato, nell'ambito della consultazione, divergenze di vedute sui metodi di approccio ed i criteri per giungere alla definizione delle rispettive quote di partecipazione alle spese di gestione corrente e agli investimenti.

Al proposito, si ricorda come in passato tutti i Consorzi, per calcolare la partecipazione dei Comuni alle spese di gestione e di investimento, utilizzavano chiavi di riparto miste, che consideravano anche la capacità finanziaria; questo parametro era obbligatoriamente previsto dalla Legge allora in vigore. La nLCCom, per contro, non lo impone più. Ed è proprio su questa tematica che si sono accentrate e infervorate discussioni per giungere ad un criterio di calcolo che potesse tenere in considerazione le più disparate richieste postulate dai Comuni consorziati.

Tale esercizio, come detto, ha evidenziato una forte diversità di opinioni. Il coinvolgimento e l'impegno profuso per valutare quali criteri di calcolo adottare per giungere ad una unità di intenti in questo ambito ha ingenerato diverse difficoltà viste le più proposte giunte sul tavolo della Delegazione da parte dei Municipi consorziati per determinare le quote di partecipazione legate agli investimenti.

La Delegazione consortile, sulla base delle riflessioni frattanto intervenute, ha deciso di licenziare il messaggio nel quale è stato condiviso, da parte dei Municipio dei Comuni consorziati, il principio formulato dal Comune di Torricella-Taverne per la determinazione della quota di partecipazione agli investimenti.



Dal profilo puramente formale, proponiamo una modifica nella formulazione del quarto capoverso dell'art. 29 dello statuto, e meglio che sia stralciata una parte del testo come segue:

"Quale base di calcolo per il riparto si prenderanno i dati al 31 dicembre dall'anno di riferimento della popolazione residente permanente pubblicata sul Foglio Ufficiale, delle giornate di presenza come da LAnz e della graduatoria degli indici di capacità finanziaria dei comuni pubblicata pure sul Foglio Ufficiale.

La norma ricalca quella già approvata dal Consiglio consortile nella seduta del 21 marzo 2013 e prevede la ripartizione delle spese sulla base della popolazione residente e proporzionalmente alla capacità finanziaria dei comuni, senza tenere in considerazione le giornate di presenza.

Si osserva che tale proposta di modifica è contenuta pure nel rapporto del 30 settembre 2014 della Commissione della gestione dell'Ente consortile indicato, approvata durante la seduta del 22 ottobre 2014.

Come detto, il nuovo Statuto formalizza gli scopi, i rapporti giuridici e finanziari tra i Comuni consorziati e la Delegazione del Consorzio Casa per anziani Medio Vedeggio «Stella Maris».

Lo Statuto è soggetto all'approvazione dei sette Consigli comunali (Alto Malcantone, Bedano, Cadempino, Gravesano, Lamone, Manno e Torricella-Taverne) nonché alla ratifica del Consiglio di Stato, per delega alla Sezione degli enti locali.

Al momento della redazione del presente messaggio, suddetta Delegazione è stata costretta, per l'ennesima volta, a presentare davanti alla Sezione degli enti locali (SEL) un'ulteriore richiesta di autorizzazione al mantenimento dello Statuto in vigore e della permanenza in carica degli attuali organi consortili sino al 31 gennaio 2015, ritenuto che l'assenza, fino ad oggi, di una condivisione sul nuovo progetto di statuto, ha necessariamente obbligato ad intraprendere questa giustificata decisione, che questo Municipio ha condiviso.

Non ci è noto neppure al momento se gli orientamenti formulati dalla Delegazione consortile saranno accolti dai Consigli comunali. In ogni caso, riservate ulteriori proroghe, anche a dipendenza del decorso e dell'esito delle decisioni che adotteranno i rispettivi Legislativi comunali, questo Municipio auspica che lo statuto oggetto di approvazione possa entrare in vigore al più presto.

Questa proposta di soluzione appare un buon compromesso e lo scrivente Municipio la sostiene affinché gli scopi preposti dalla nLCCom siano a tutti gli effetti esecutivi, circostanza che consentirà, finalmente, di operare convenientemente e - non da ultimo – a proseguire negli intendimenti prospettati in vista anche del previsto ampliamento della struttura.

Con queste considerazioni, a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento in sede di dibattito, vi raccomandiamo di approvare il disegno di nuovo statuto consortile.

Visto quanto precede, si invita il Consiglio Comunale a voler

decidere:



- 1. E' approvato lo Statuto del Consorzio Casa per anziani Medio Vedeggio «Stella Maris» Bedano versione agosto 2014, nel suo complesso con l'emendamento inteso a stralciare la dicitura "delle giornate di presenza come da LAnz" di cui all'art. 29 cpv. 4 "Quote di partecipazione dei comuni agli investimenti".
 - Di conseguenza, il quarto capoverso dell'art. 29 avrà il seguente tenore: "Quale base di calcolo per il riparto si prenderanno i dati al 31 dicembre dell'anno di riferimento della popolazione residente permanente pubblicata sul Foglio Ufficiale e della graduatoria degli indici di capacità finanziaria dei comuni pubblicata pure sul foglio ufficiale."
- 2. Il presente Statuto annulla e sostituisce quello in vigore, ratificato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio 1987, 9 novembre 1989, 18 luglio 1996 e 30 gennaio 2006.
- 3. Lo Statuto entrerà in vigore con l'approvazione dei Legislativi dei singoli Comuni consorziati e l'approvazione definitiva da parte del Dipartimento cantonale delle istituzioni, Sezione enti locali.
- 4. E' designato quale rappresentante del Comune di Bedano in seno al nuovo Consiglio consortile il signor Sergio Canepa e quale supplente il signor Davide Bassi (art. 7).

Con la massima stima.

Sindaco:

Dario Fraschina

PER IL MUNICIPIO DI BEDANO

Curzio Sasselli

Segretario:

Risoluzione municipale no. 1077 del 17 novembre 2014





STATUTO del Consorzio Casa per Anziani Medio Vedeggio

Nuovo statuto a seguito della revisione LCCom 2011

Versione sottoposta per consultazione ai Municipi del Consorzio il 28 agosto 2014

Con annotazioni, in rosso

Comuni di
Alto Malcantone Bedano Cadempino Gravesano
Lamone Manno Torricella-Taverne

Il presente statuto è stato approvato:

- a) dal Consiglio Comunale di Alto Malcantone in data
- b) dal Consiglio Comunale di Bedano in data
- c) dal Consiglio Comunale di Cadempino in data
- d) dal Consiglio Comunale di Gravesano in data
- e) dal Consiglio Comunale di Lamone in data
- f) dal Consiglio Comunale di Manno in data
- g) dal Consiglio Comunale di Torricella-Taverne in data

CAPO I. GENERALITÀ

Art. 1 Testo approvato da tutti i Consigli comunali del Consorzio e dal Consiglio Consortile

Art. 1 Denominazione e Comuni consorziati

¹ Con la denominazione di Consorzio Casa per Anziani Medio Vedeggio è costituito volontariamente, tra i Comuni di Alto Malcantone, Bedano, Cadempino, Gravesano, Lamone, Manno e Torricella-Taverne, un Consorzio ai sensi della Legge sul consorziamento dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom); della Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane del 30 novembre 2010 (LAnz) e della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria).

² I termini utilizzati nel presente statuto si intendono al femminile e maschile.

Art. 2 Testo approvato da tutti i Consigli comunali del Consorzio e dal Consiglio Consortile, con aggiunta proposta da SEL "l'ampliamento"

Art. 2 Scopo

Il Consorzio ha lo scopo di facilitare e conseguire con forze e mezzi comuni la costruzione, l'ampliamento, la gestione e l'amministrazione di una casa per anziani ai sensi della LAnz, ritenuta rispondente ai bisogni della regione cui gli anziani appartengono. Del ricovero beneficeranno prioritariamente le persone anziane domiciliate e subordinatamente quelle attinenti dei Comuni consorziati.

Art. 3 Testo approvato da tutti i Consigli comunali del Consorzio e dal Consiglio Consortile

Art. 3 Competenze comunali delegate

Il Consorzio è competente:

- a) a costruire una casa per anziani
- b) a gestire ed amministrare la stessa.

Art. 4 Testo approvato da tutti i Consigli comunali del Consorzio e dal Consiglio Consortile

Art. 4 Comprensorio e sede

Il comprensorio si estende su tutto il territorio giurisdizionale dei Comuni interessati. La sede del Consorzio è Bedano.

Art. 5 Testo approvato da tutti i Consigli comunali del Consorzio e dal Consiglio Consortile

Art. 5 Durata

Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.

CAPO II. ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 6 Testo approvato da tutti i Consigli comunali del Consorzio e dal Consiglio Consortile

Art. 6 Organi

Gli organi del Consorzio sono:

- il Consiglio consortile
- la Delegazione consortile

1. Consiglio consortile

Art. 7 Testo approvato da tutti i Consigli comunali del Consorzio e dal Consiglio Consortile

Art. 7 Composizione ed elezione

- ¹ Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenzia solo in caso di assenza del rappresentante.
- ² Il rappresentante e il supplente sono designati dai Consigli comunali, rispettivamente dalle Assemblee comunali, su proposta dei Municipi.
- ³ È eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto.
- ⁴ La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.

Art. 8 Testo approvato da tutti i Consigli comunali del Consorzio e dal Consiglio Consortile

Art. 8 Competenze

- ¹ Il Consiglio consortile è l'organo superiore del Consorzio.
- ² In particolare:
- a) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione consortile
- c) autorizza le spese di investimento
- d) provvede alle nomine di sua competenza e, annualmente, a quella del suo Presidente e Vicepresidente
- e) decide le opere consortili sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari
- f) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili
- g) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consortili
- h) autorizza la Delegazione a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative
- i) esercita tutte le competenze che non sono espressamente conferite dalla Legge ad altro organo.

³ Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere c) ed e) decade, se non è utilizzato.

Art. 9 Testo approvato da tutti i Consigli comunali del Consorzio e dal Consiglio Consortile

Art. 9 Seduta costitutiva

Ad inizio legislatura la Delegazione uscente convoca i rappresentanti per la seduta costitutiva.

Art. 10 Testo approvato da tutti i Consigli comunali del Consorzio e dal Consiglio Consortile

Art. 10 Competenze delegate alla Delegazione consortile

Alla Delegazione sono delegate le competenze di cui all'art. 8 lett. c), e), f), h), i) sino ad un importo massimo per oggetto di fr. 25'000.-, per un limite annuo massimo di fr. 80'000.-.

Art. 11 Testo approvato da tutti i Consigli comunali del Consorzio e dal Consiglio Consortile

Art. 11 Funzionamento

- ¹ Le sedute del Consiglio consortile sono pubbliche e sono dirette dal Presidente del Consiglio consortile.
- ² Il Consiglio consortile può discutere e deliberare solo se sono presenti i rappresentanti dei Comuni che dispongono della maggioranza assoluta dei voti.
- ³ Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Art. 12 Testo approvato da tutti i Consigli comunali del Consorzio e dal Consiglio Consortile

Art. 12 Ritiro e rinvio dei messaggi

- ¹ I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio consortile.
- ² Il Consiglio consortile può decidere il rinvio dei messaggi alla Delegazione.

Art. 13 Nuova proposta della Delegazione consortile

Art. 13 Diritto di voto

- ¹ I voti da attribuire ai Comuni, fissati in proporzione alla popolazione residente, sono 1000, riservato quanto segue:
- a) nessun Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti; in tal caso i voti eccedenti sono decurtati e ridistribuiti tra i restanti Comuni proporzionalmente alle rispettive popolazioni;
- b) in ogni caso almeno un voto deve essere attribuito a ciascun Comune;
- c) in caso di resto 0,5 è assegnato un voto intero.
- ² Quale base di calcolo per la determinazione dei voti da distribuire fanno stato i dati ufficiali pubblicati al momento della seduta costitutiva del quadriennio corrente.

Art. 14 Testo approvato da tutti i Consigli comunali del Consorzio e dal Consiglio Consortile

Art. 14 Coinvolgimento dei Comuni

- ¹ Progetti e preventivi definitivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati ed ai rispettivi rappresentanti in Consiglio consortile, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile.
- ² Gli altri oggetti di competenza del Legislativo consortile vanno trasmessi ai Municipi dei Comuni consorziati e ai rispettivi rappresentanti in Consiglio consortile, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.
- ³ Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire ragguagli e documentazione sulla gestione del Consorzio.

Art. 15 Testo approvato da tutti i Consigli comunali del Consorzio e dal Consiglio Consortile

Art. 15 Istruzione e revoca dei rappresentanti

- ¹ I rappresentanti in Consiglio consortile agiscono secondo le istruzioni impartite dai rispettivi Municipi e redigono un resoconto annuale al loro indirizzo.
- ² I rappresentanti possono essere revocati dai rispettivi Legislativi, riservato il diritto dei Municipi di decidere la sospensione temporanea; in tal caso partecipa il supplente.

Art. 16 Testo approvato da tutti i Consigli comunali del Consorzio - salvo Gravesano - e dal Consiglio Consortile

Art. 16 Sedute ordinarie e straordinarie

- ¹ Il Consiglio consortile si riunisce:
- a) in seduta ordinaria
 entro la fine del mese di aprile per deliberare sui conti consuntivi;
 entro la fine del mese di dicembre per deliberare su conti preventivi.
- b) in seduta straordinaria quando ciò sia chiesto:
 - dalla Delegazione consortile;
 - da almeno due dei Municipi consorziati. La domanda, scritta e motivata, deve indicare gli oggetti da discutere.
- ² Il Presidente del Consiglio consortile e la Delegazione fissano la data della sessione e, con preavviso di almeno sette giorni, ne ordinano la convocazione con comunicazione personale scritta ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile, ai Municipi e con avviso agli albi comunali.
- ³ La convocazione d'urgenza deve pervenire ai rappresentanti e ai Municipi al più tardi entro il giorno antecedente la riunione.

2. Delegazione consortile

Art. 17 Testo approvato da tutti i Consigli comunali del Consorzio - salvo quello di Gravesano - e dal Consiglio Consortile

Art. 17 Composizione

- ¹ La Delegazione consortile si compone di 5 membri.
- ² Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri.
- ³ Allo scopo di favorire una equa rappresentanza di tutti i Comuni consorziati ed un funzionamento efficiente del Consorzio è auspicata una rotazione quadriennale delle cariche in Delegazione consortile che tenga conto del domicilio dei membri della Delegazione e l'adozione di criteri di scelta dei membri della Delegazione orientati alle competenze ed alle conoscenze professionali specifiche necessarie per la gestione del Consorzio.

Art. 18 Testo approvato da tutti i Consigli comunali del Consorzio e dal Consiglio Consortile

Art. 18 Nomina della Delegazione

- ¹ La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva.
- ² È eleggibile quale membro o supplente della Delegazione consortile ogni cittadino avente domicilio nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio consortile.
- ³ La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.
- ⁴ La nomina avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi. Se per l'elezione dei membri o dei supplenti della Delegazione vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.

Art. 19 Testo approvato da tutti i Consigli comunali del Consorzio e dal Consiglio Consortile

Art. 19 Presidente

- ¹ Presidente e Vicepresidente della Delegazione consortile sono eletti dalla Delegazione al suo interno a scrutinio segreto.
- ² In presenza di più proposte le stesse vengono messe singolarmente ai voti, sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. In presenza di una sola proposta la nomina è tacita.

Art. 20 Testo approvato da tutti i Consigli comunali del Consorzio e dal Consiglio Consortile

Art. 20 Competenze

- ¹ La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.
- ² La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni:
- a) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;

- b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti;
- c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
- d) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili;
- e) nomina il segretario consortile e gli impiegati del Consorzio;
- f) designa l'organo di controllo esterno giusta l'art. 23;
- g) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso, secondo le norme della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successive modifiche.
- ³ Essa esplica le competenze delegate secondo l'art. 10 dello statuto.

Art. 21 Testo approvato da tutti i Consigli comunali del Consorzio - salvo quello di Gravesano - e dal Consiglio Consortile

Art. 21 Funzionamento

- ¹ La Delegazione è convocata dal suo Presidente per le sedute ordinarie nei giorni prestabiliti; inoltre quando egli lo ritiene necessario o su richiesta di due membri della Delegazione.
- ² Il Presidente dirige le sedute.
- ³ Per validamente deliberare alla seduta deve essere presente la maggioranza assoluta dei membri.
- ⁴ Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza possibilità di astenersi. In caso di parità viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva; in caso di nuova parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
- ⁵ La Delegazione consortile per il resto funziona per analogia secondo le norme del Titolo II capitolo IV LOC, tranne gli artt. 80, 81, 82, da 106 a 112 inclusi, e 116.

CAPO III -TENUTA DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO ESTERNO

Art. 22 Testo approvato da tutti i Consigli comunali del Consorzio e dal Consiglio Consortile

Art. 22 Tenuta dei conti

La tenuta della contabilità è eseguita secondo le disposizioni cantonali per il settore.

Art. 23 Testo approvato da tutti i Consigli comunali del Consorzio e dal Consiglio Consortile

Art. 23 Designazione e compiti dell'organo di controllo esterno

L'organo di controllo esterno è designato dalla Delegazione per un periodo di legislatura, sentito il preavviso dei Municipi dei Comuni consorziati.

Art. 24 Testo approvato da tutti i Consigli comunali del Consorzio e dal Consiglio Consortile

Art. 24 Conti preventivi

La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio consortile, invia copia dei conti preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile e al Consiglio di Stato.

Art. 25 Testo approvato da tutti i Consigli comunali del Consorzio e dal Consiglio Consortile

Art. 25 Conti consuntivi

- ¹ La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile, al Consiglio di Stato e all'organo di controllo esterno almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.
- ² L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile.
- ³ I Municipi trasmettono copia del rapporto al loro rappresentante in Consiglio consortile.
- ⁴ I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo.
- ⁵ La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.

Art. 26 Testo approvato da tutti i Consigli comunali del Consorzio e dal Consiglio Consortile

Art. 26 Piano finanziario

- ¹ Il Consorzio elabora il piano finanziario.
- ² La Delegazione consortile invia preventivamente una copia del piano finanziario ai Municipi, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile in cui viene discusso.

CAPO IV - FINANZIAMENTO

Art. 27 Testo approvato da tutti i Consigli comunali del Consorzio e dal Consiglio Consortile

Art. 27 Finanziamento

Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:

- a) le rette, contributi e sussidi di enti pubblici, partecipazione casse malati, altri introiti derivanti da prestazioni per utenti, ricavi da prestazioni al personale e a terzi;
- b) le quote di partecipazione dei Comuni consorziati;
- c) i contributi dei Comuni non consorziati giusta l'art. 8 della LAnz.;
- d) le donazioni, i legati.

Art. 28 Nuova proposta del Municipio di Alto Malcantone (lettera del 02.04.2014), approvata e completata dalla Delegazione consortile

Art. 28 Quote di partecipazione dei comuni alle spese di gestione

¹ Le quote di partecipazione dei Comuni consorziati dei disavanzi delle spese di gestione corrente vengono assunte dai Comuni consorziati secondo la seguente chiave di riparto determinata al 31 dicembre dell'anno di riferimento:

- 50% proporzionalmente al domicilio degli ospiti, in funzione delle giornate di presenza.
- 25% proporzionalmente al numero della popolazione residente permanente moltiplicato per il coefficiente di partecipazione comunale determinato secondo l'art. 12 della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (LPI);
- 25% proporzionalmente al numero della popolazione residente permanente, moltiplicato per l'indice di forza finanziaria;
- ² Quale base di calcolo per il riparto si prenderanno i dati al 31 dicembre dell'anno di riferimento della popolazione residente permanente pubblicata sul Foglio Ufficiale, delle giornate di presenza come da LAnz e della graduatoria degli indici di capacità finanziaria dei comuni pubblicata pure sul Foglio Ufficiale.

Art. 29 Nuova proposta (e-mail 11.4.2014), della municipale di Torricella-Taverne, Amalia Mirante, accettata nel principio dai Municipi di Cadempino, Lamone e Manno, approvata e completata dalla Delegazione consortile

Art. 29 Quote di partecipazione dei comuni agli investimenti

- ¹ Le quote di partecipazione dei Comuni consorziati agli investimenti (interessi ed ammortamenti) sono incassate dal Consorzio annualmente dopo approvazione dei consuntivi e sono stabilite come segue:
- 2/3 proporzionalmente al numero della popolazione residente permanente;
- 1/6 proporzionalmente al numero della popolazione residente permanente moltiplicato all'indice di forza finanziaria;
- 1/6 proporzionalmente al numero della popolazione residente permanente moltiplicato per il coefficiente di partecipazione comunale determinato secondo l'art. 12 della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (LPI).
- ² Ai comuni classificati finanziariamente come "medi-zona inferiore" e "deboli" come da graduatoria degli indici di capacità finanziaria dei Comuni è applicata una deduzione del 10% dell'importo di cui sopra al cpv 1,
- ³ La deduzione sarà ripartita tra gli altri comuni proporzionalmente al coefficiente di partecipazione comunale determinato secondo l'art. 12 della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (LPI);
- ⁴ Quale base di calcolo per il riparto si prenderanno i dati al 31 dicembre dell'anno di riferimento della popolazione residente permanente pubblicata sul Foglio Ufficiale, delle giornate di presenza come da LAnz e della graduatoria degli indici di capacità finanziaria dei comuni pubblicata pure sul Foglio Ufficiale.

CAPO V - NORME VARIE

Art. 30 Testo approvato da tutti i Consigli comunali del Consorzio e dal Consiglio Consortile

Art. 30 Segretario consortile e dipendenti

- ¹ Il segretario consortile è nominato dalla Delegazione consortile e funge nel contempo da segretario del Consiglio consortile.
- ² Ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I LOC (art. 125 e segg. LOC) e l'apposito Regolamento organico.

Art. 31 Testo approvato da tutti i Consigli comunali del Consorzio e dal Consiglio Consortile

Art. 31 Diritto di firma

Le firme congiunte del Presidente o del Vicepresidente con il Segretario vincolano il Consorzio di fronte a terzi.

Art. 32 Testo approvato da tutti i Consigli comunali del Consorzio e dal Consiglio Consortile

Art. 32 Regolamenti

- ¹ I regolamenti del Consorzio sono adottati dal Consiglio consortile e sono esposti al pubblico in tutti i Comuni consorziati per un periodo di 15 giorni durante il quale ogni persona o ente direttamente interessato può presentare ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essi contenute.
- ² Per quanto non stabilito nel presente statuto sono applicabili per analogia gli artt. 186 segg. della LOC.

Art. 33 Testo approvato da tutti i Consigli comunali del Consorzio e dal Consiglio Consortile

Art. 33 Regolamento d'esercizio

L'organizzazione e il funzionamento del Consorzio è disciplinato dal Regolamento d'esercizio, il quale dovrà tra l'altro contenere:

- a) le modalità di pagamento delle quote a carico dei Comuni consorziati;
- b) i contributi a carico dei Comuni non consorziati per i propri degenti;
- c) le disposizioni relative all'amministrazione del Consorzio;
- d) le modalità e le norme tecniche per l'esercizio del Consorzio.

Art. 34 Testo approvato da tutti i Consigli comunali del Consorzio e dal Consiglio Consortile

Art. 34 Scioglimento e liquidazione del Consorzio

- ¹ Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio consortile.
- ² In caso di scioglimento la Delegazione istituisce una Commissione di liquidazione ad hoc incaricata di allestire un rapporto di assegnazione dei beni immobili e di riparto e conguaglio spese finali. Il rapporto deve essere sottoposto per osservazioni ai Municipi dei Co-

pag. 10

28.08.2014

muni consorziati ed è approvato dalla maggioranza assoluta del Consiglio consortile, riservata la ratifica finale del Consiglio di Stato.

³ Per eventuali partecipazioni finanziarie e ripartizioni di spese fa stato la chiave di riparto di cui all'art. 28 cpv 2.

Art. 35 Testo approvato da tutti i Consigli comunali del Consorzio e dal Consiglio Consortile

Art. 35 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore con la ratifica della Sezione Enti Locali.

Sommario

•					
So	123	123	-	P-1 T	-
.711					u

CAPO I. GENERALITÀ	. 1
Art. 1 Denominazione e Comuni consorziati	. 1
Art. 2 Scopo	
Art. 3 Competenze comunali delegate	
Art. 4 Comprensorio e sede	
Art. 5 Durata	
CAPO II. ORGANI DEL CONSORZIO	. 2
Art. 6 Organi	
1. Consiglio consortile	. 2
Art. 7 Composizione ed elezione	
Art. 8 Competenze	
Art. 9 Seduta costitutiva	
Art. 10 Competenze delegate alla Delegazione consortile	
Art. 11 Funzionamento	
Art. 12 Ritiro e rinvio dei messaggi	
Art. 13 Diritto di voto	3
Art. 14 Coinvolgimento dei Comuni	. ⊿
Art. 15 Istruzione e revoca dei rappresentanti	4
Art. 16 Sedute ordinarie e straordinarie	
Delegazione consortile	
Art. 17 Composizione	
Art. 18 Nomina della Delegazione	
Art. 19 Presidente	
Art. 20 Competenze	
Art. 21 Funzionamento	
CAPO III -TENUTA DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO ESTERNO	
Art. 22 Tenuta dei conti	
Art. 23 Designazione e compiti dell'organo di controllo esterno	
Art. 24 Conti preventivi	
Art. 25 Conti consuntivi	
Art. 26 Piano finanziario	
CAPO IV - FINANZIAMENTO	
Art. 27 Finanziamento	
Art. 28 Quote di partecipazione dei comuni alle spese di gestione	
Art. 29 Quote di partecipazione dei comuni agli investimenti	
CAPO V - NORME VARIE	. 9
Art. 30 Segretario consortile e dipendenti	
Art. 31 Diritto di firma	
Art. 32 Regolamenti	. 9
Art. 33 Regolamento d'esercizio	. 9
Art. 34 Scioglimento e liquidazione del Consorzio	
Art. 35 Entrata in vigore	10